



REPUBBLICA ITALIANA

181/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massima Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61674** del ruolo generale, sugli appelli proposti da

- **BAZZANI Roberto**, nato a San Gimignano (SI) il 13.4.1959 (BZZRRT59D13H875T), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pastorelli (c.f.: PSTMRC75D24C085R; pec: *marcopastorelli@pec.ordineavvocatigrosseto.com*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;

- **NACCI Alessandro**, nato a Empoli (FI) il 21.2.1958 (NCCLSN58B21D403B), rappresentato e difeso, anche dagli avv.ti Fabio Pisillo (c.f.: PSLFBA58H18G702M; pec: *avvfabiopisillo@cnfpec.it*) e Domenico Iaria (c.f.: RIADNC57T21G702C; pec: *domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi pec;

contro

- la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana;

- la Procura Generale della Corte dei conti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 37/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in data 22.4.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2026, il relatore, gli avv.ti Pisillo e Pastorelli, nonché il P.M., nella persona del V.P.G. Fabrizio Cerioni.

Svolgimento del processo

Con distinti appelli Roberto Bazzani e Alessandro Nacci hanno impugnato l'epigrafata sentenza, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda proposta dal requirente nei loro confronti nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa concernente il conferimento dell'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena.

Il giudizio trae origine dall'atto di citazione con cui la Procura regionale aveva convenuto in giudizio il rag. Alessandro Nacci, quale Presidente del Collegio dei revisori della Provincia di Siena, ed il dott. Roberto Bazzani, dirigente responsabile del servizio finanziario dell'Ente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 121.195,35, corrispondente ai compensi corrisposti al Nacci per lo svolgimento dell'incarico nel periodo 2018-2022, sul

presupposto dell'illegittimità della sua nomina per effetto della causa di incompatibilità prevista dagli artt. 236 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 2399, primo comma, lett. c), c.c.

Secondo la prospettazione accusatoria, il rag. Nacci, all'epoca della nomina e della successiva conferma nell'incarico, rivestiva la qualità di socio e componente del consiglio di amministrazione della società "Centro Studi Enti Locali S.p.A.", affidataria di servizi di consulenza fiscale in favore della Provincia di Siena, circostanza che avrebbe determinato una situazione di incompatibilità tale da compromettere l'indipendenza richiesta per l'esercizio delle funzioni di revisore.

Parallelamente, al dott. Bazzani veniva contestato di avere espresso parere favorevole di regolarità tecnica sulle deliberazioni consiliari di nomina, omettendo di rilevare la predetta causa ostativa.

Con la sentenza impugnata la Sezione territoriale ha ritenuto sussistente, limitatamente al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, la responsabilità amministrativa di entrambi i convenuti per colpa grave, ravvisando l'incompatibilità derivante dal rapporto intercorrente tra la Provincia di Siena e la società della quale il Nacci era socio e amministratore e condannando quest'ultimo al risarcimento del danno nella misura di euro 50.660,77 ed il Bazzani al pagamento della somma di euro 40.088,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Quanto agli addebiti concernenti il periodo successivo al luglio 2020, il giudizio è stato invece separato e rinviato in attesa della

definizione della questione di legittimità costituzionale concernente il regime della responsabilità amministrativa introdotto dal legislatore emergenziale.

Roberto Bazzani ha censurato la sentenza sostenendo, in primo luogo, l'erroneità della ricostruzione della disciplina delle incompatibilità, assumendo che la fattispecie prevista dall'art. 2399, primo comma, lett. c), c.c. riguarderebbe esclusivamente rapporti professionali direttamente intercorrenti tra il revisore e l'ente controllato, senza potersi estendere al diverso caso della partecipazione ad una società che intrattenga rapporti negoziali con l'amministrazione.

Ha, inoltre, dedotto l'insussistenza della colpa grave, evidenziando di avere legittimamente fatto affidamento sulle dichiarazioni rese dal Nacci circa l'assenza di cause di incompatibilità, nonché sull'orientamento della giurisprudenza civile formatosi in materia di indipendenza del revisore.

Ha, infine, contestato la configurabilità del danno erariale, sostenendo che l'attività di revisione era stata effettivamente svolta nell'interesse dell'Ente da soggetto pienamente qualificato, con conseguente insussistenza di un danno *in re ipsa*; in via subordinata ha riproposto le eccezioni relative alla *compensatio lucri cum damno* e all'esercizio del potere riduttivo.

Con autonomo gravame, anche Alessandro Nacci ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata sotto molteplici profili.

In particolare, ha sostenuto che la disciplina delle

incompatibilità avrebbe dovuto essere interpretata conformemente agli orientamenti della giurisprudenza civile, secondo i quali la compromissione dell'indipendenza del revisore non potrebbe essere affermata in via automatica, ma richiederebbe un accertamento concreto dell'effettiva incidenza economica del rapporto professionale.

Ha, altresì, evidenziato di non avere mai svolto personalmente attività di consulenza in favore della Provincia di Siena, essendo gli incarichi conferiti esclusivamente alla società di capitali della quale era socio di minoranza e componente del consiglio di amministrazione, privo di deleghe operative.

Ha, infine, escluso la sussistenza della colpa grave proprio in ragione dell'affidamento riposto nell'elaborazione giurisprudenziale formatasi in sede civile e nelle indicazioni provenienti dagli organismi rappresentativi della categoria professionale, contestando, altresì, la configurabilità del danno erariale ed insistendo anch'egli, in via subordinata, per l'applicazione della c.d. "regola dei vantaggi" e del potere mitigatorio di cui all'art. 52 t.u.C.d.c.

La Procura generale ha concluso per iscritto per il rigetto dei gravami, prendendo partitamente posizione, con analitiche argomentazioni, sulle doglianze avverse.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia discussione, hanno ribadito le rispettive richieste.

Motivi della decisione

Vanno previamente riuniti, in rito, gli appelli, ex art. 184 c.g.c.

Nel merito, essi sono fondati.

Il Collegio ritiene assorbente l'esame del motivo di gravame concernente l'insussistenza della colpa grave.

Invero, anche a voler ritenere condivisibile la ricostruzione della disciplina delle incompatibilità accolta dal giudice di primo grado, difetta, infatti, il necessario elemento soggettivo richiesto per l'affermazione della responsabilità amministrativa.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, la colpa grave non coincide con la mera erroneità dell'azione amministrativa, ma presuppone una violazione macroscopica ed inescusabile dei doveri di servizio, connotata da evidente trascuratezza delle regole di comune prudenza ovvero da manifesta inosservanza di obblighi chiaramente desumibili dall'ordinamento. Tale situazione non ricorre nella vicenda in esame.

La disciplina contenuta negli artt. 236 del TUEL e 2399 c.c. non reca una previsione espressa riferita alla particolare fattispecie oggetto del presente giudizio.

La conclusione secondo cui la causa di incompatibilità si estenderebbe anche al componente dell'organo amministrativo ovvero al socio di una società che intrattiene rapporti professionali con l'ente locale costituisce il risultato di un'elaborazione interpretativa di carattere sistematico e teleologico, certamente plausibile e condivisibile sotto il profilo della tutela dell'indipendenza dell'organo di revisione, ma non immediatamente ricavabile dal solo dato letterale delle disposizioni richiamate.

La stessa sentenza appellata perviene a tale conclusione attraverso una ricostruzione complessa della *ratio* dell'istituto, valorizzando la finalità preventiva della disciplina delle incompatibilità più che il tenore testuale delle norme.

Proprio tale percorso argomentativo dimostra come la soluzione interpretativa non fosse univoca né immediatamente percepibile da parte dei destinatari della disciplina.

In un simile contesto, l'adozione di una diversa opzione ermeneutica non può essere automaticamente qualificata quale comportamento gravemente colposo.

A ciò si aggiunge che gli appellanti non hanno operato in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato e pacifico. Essi hanno, al contrario, fondato la propria condotta su pronunce della giurisprudenza civile che, nell'interpretare l'art. 2399 c.c., avevano escluso un automatismo nell'accertamento della compromissione dell'indipendenza del sindaco, richiedendo una verifica in concreto dell'effettiva incidenza del rapporto patrimoniale sull'autonomia di giudizio del professionista.

Analogo indirizzo risultava recepito anche dalle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, richiamate negli atti di causa, le quali proponevano criteri di verifica sostanziale dell'indipendenza professionale.

Il Collegio ritiene che tale circostanza assuma rilievo decisivo.

L'affidamento riposto in un orientamento interpretativo effettivamente esistente, ancorché successivamente disatteso in sede

contabile, costituisce, infatti, un elemento idoneo ad escludere quel grado di rimproverabilità qualificata che integra la colpa grave.

Ne consegue che, pur potendosi condividere, sul piano oggettivo, l'interpretazione della disciplina delle incompatibilità accolta dalla sentenza appellata, non può ritenersi raggiunta la prova della colpa grave in capo agli odierni appellanti.

La vicenda si colloca, infatti, nell'ambito di una materia caratterizzata da obiettive incertezze ermeneutiche, rispetto alle quali gli appellanti hanno seguito un'opzione interpretativa confortata da precedenti giurisprudenziali e da orientamenti professionali qualificati.

Difetta, pertanto, quella macroscopica violazione dei doveri di servizio che sola consente l'affermazione della responsabilità amministrativa.

L'accoglimento degli appelli per difetto dell'elemento soggettivo assorbe ogni ulteriore questione concernente l'antigiuridicità della condotta, il danno erariale, la *compensatio lucri cum damno* e il potere riduttivo.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. in considerazione della peculiare complessità della vicenda, nonché della novità della questione agitata dalle parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa loro riunione, sugli appelli

iscritti al n. **61674** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, li accoglie e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura regionale. Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.

L'ESTENSORE

Aurelio Laino

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 28/07/2026

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

Maria Vittoria Zotta

F.to digitalmente